



Alla c.a. Settore Autorizzazioni integrate ambientali

e p.c. ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest Zona Pisana

All.Co. S.p.a.

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis e Legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per ammodernamento di una linea di estrusione nell'esistente stabilimento di fusione di alluminio e successiva estrusione per la produzione di profilati di alluminio grezzi, ubicato in via A. Meucci n.15, nel Comune di Pisa (PI). Proponente: All.Co. S.p.a.
Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota del 05/10/2023 (prot. 0456214) e relativi allegati documentali, di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, per ammodernamento di una linea di estrusione nell'esistente stabilimento di fusione di alluminio e successiva estrusione per la produzione di profilati di alluminio grezzi, ubicato in via A. Meucci, 15 nel comune di Pisa (PI), Proponente All.Co. S.p.a., si comunica quanto segue.

Premessa

Lo stabilimento in questione:

- rientra al punto 3 lettera e) *“impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno”* dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- è stata oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità “postuma” senza modifiche concluso con pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazioni di cui al decreto n. 9185 del 22/06/2020 della Regione Toscana;
- è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con decreto dirigenziale n. 12484 del 20/07/2021 della Regione Toscana per attività IPPC Codice 2.5b.

Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente e oggetto del presente parere, riguarda l'ammodernamento di una linea di estrusione (attività non IPPC) e in particolare:

- revamping completo della “Linea Estrusione 2.700 t” con sostituzione di n. 3 forni a irraggiamento con conseguente nuovo posizionamento delle relative emissioni (E09, E10, E11);
- sostituzione dell'esistente impianto di aspirazione delle polveri e nebbie oleose generate dalle operazioni di taglio della “Linea Estrusione 2.700 t” con installazione di due nuove emissioni in atmosfera in corrispondenza rispettivamente della postazione di taglio intermedio a caldo (E28A) e della postazione di taglio a finire (E28B);



- sostituzione del traslatore carico “billette” della “Linea Estrusione 2.700 t” con uno nuovo che sarà ubicato in area esterna al reparto estrusione.

A seguito della modifica, le attività di taglio sulla nuova linea 2.700 saranno tre:

- a) Taglio con sega a caldo mobile (a ricircolo di aria);
- b) Taglio intermedio a caldo (in sostituzione del cesoiamento);
- c) Taglio a finire.

In questa nuova configurazione, ci sarà un sistema di aspirazione su ciascuna delle postazioni b) e c) e tali flussi – dopo trattamento – saranno separatamente convogliati all'esterno attraverso due nuovi camini [emissioni E28A – E28B].

Gli interventi suddetti sono in prosecuzione delle attività di revamping del Reparto Estrusione, già realizzati negli anni 2016 e 2019.

Il proponente, a supporto della non sostanzialità della modifica proposta:

- ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente le cui conclusioni sono di seguito riportate:

“Dalle valutazioni effettuate emerge quanto segue:

- *Durante il periodo di attività i limiti di immissione ed emissione si considerano rispettati in tutti i punti oggetto del presente monitoraggio.*
 - *I limiti differenziale risulta rispettato al punto relativo al recettore civile (Punto 1), al sud dello stabilimento (Punto 5) e ai punti al confine di ALL.CO. indicati come Punto n. 2 e Punto n. 3.*
 - *Presso il Punto n. 4, relativo alla misura effettuata al confine dello stabilimento nel parcheggio antistante l'area di ingresso principale, non si considera applicabile il criterio differenziale.*
 - *Si raccomanda la rigida applicazione delle disposizioni aziendali già in atto (portoni chiusi durante le lavorazioni, piani di manutenzione delle attrezzature, tempi di lavoro) al fine di rispettare i limiti previsti dalla normativa.”*
- segnala che a seguito della minore potenzialità dei nuovi forni, il loro esercizio comporterà – anche solo dal punto di vista nominale – un risparmio energetico stimabile intorno al 15%. Nella realtà, proprio perché questi impianti si avvalgono di tecnologie di combustione più moderne, si può stimare che i risparmi energetici – a parità di produzione – possano essere superiori anche al 25% di quelli attuali;
- in riferimento alle emissioni E28A ed E28B, queste ricadono nella fattispecie delle emissioni scarsamente rilevanti (ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e Parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto: “a) Lavorazioni meccaniche dei metalli ... con consumo complessivo di olio ... inferiore a 500 kg/anno”);
- non sono previste modifiche per quanto attiene consumi e scarichi idrici.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente, il progetto di modifica in esame:

- pur determinando una revisione del quadro emissivo in atmosfera, le due nuove emissioni di polveri/nebbie oleose (E28A, E29B) non introducono nuove tipologie di inquinanti e si possono configurare come un diverso modo di gestione e trattamento dei flussi gassosi oggi esistenti nel reparto estrusione;
- non incide sulla capacità produttiva ma solo sulla qualità del prodotto finito e non genera variazioni nei comparti approvvigionamento idrico, scarichi idrici e produzione di rifiuti;
- la previsione di impatto acustico a firma di tecnico competente rileva un impatto sul clima acustico accettabile, tale da consentire il rispetto dei limiti di classificazione acustica comunale vigenti;
- genera un minor consumo energetico;



si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

Considerazioni e conclusioni

Ciò premesso, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente come sopra evidenziato, si ritiene che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali dell'impianto esistente né un suo potenziamento, ma che tuttavia ne costituisca una variazione al funzionamento in termini di diversa modalità di gestione e trattamento dei flussi gassosi del reparto di estrusione oggetto di revamping. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un cambiamento significativo di tecnologia e non determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Tuttavia il nuovo quadro emissivo prospettato dal proponente e il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, dovrà essere confermato dai dati di monitoraggio raccolti in esito allo specifico Piano previsto nell'ambito degli adempimenti in materia di AIA.

Si raccomanda al proponente:

l'adozione delle buone pratiche di cui al documento redatto da ARPAT nel gennaio 2018 "*Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*";

di provvedere all'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, in relazione alle modifiche previste;

di provvedere in autocontrollo al monitoraggio acustico e delle emissioni in atmosfera afferenti alle modifiche introdotte.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.



Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/LG

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.